

Codice Ente: 10197

N° 34 del 29/06/2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021.-

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **Giugno** alle ore **19:00**, nella sala consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
<i>CASATI DAVIDE</i>	SI		<i>EPIS MICHELE</i>	SI	
<i>COLONNA PAOLO</i>	SI		<i>TOMASELLI GIOVANNA</i>		SI
<i>VITALI ANGELA</i>		SI	<i>DONATI FABRIZIO</i>	SI	
<i>ROSATI FEDERICA</i>	SI		<i>CARMINATI LUIGI</i>	SI	
<i>CUCCHI PAOLO</i>	SI		<i>MARSALA MATTEO</i>	SI	
<i>GHISLETTI BARBARA</i>	SI		<i>MARCHESI LORENZO</i>	SI	
<i>NERVI MICHELE</i>	SI				

Presenti : 11

Assenti : 2

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, verificata l'identità dei componenti collegati in video-conferenza, dà corso alla seduta, cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL SINDACO, Dott. Davide Casati* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 19,19.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2021;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **811.803,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), nonché che le **detrazioni** di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA 443/2019/R/rif ammontano ad euro **42.567,00=** (per le quali si provvede con oneri a carico del bilancio dell'Ente), per un totale dunque di € **769.236,00=**;

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Scanzorosciate un incremento nella misura del 1,015% del Piano Finanziario TARI 2020, a fronte di un limite massimo di 1,016%, e che pertanto il parametro è rispettato;

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;
2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;
4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 769.236,00, di cui € 449.897,00 per costi variabili ed € 319.339,00 per costi fissi;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 769.236,00=;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2020, con la quale il Comune di Scanzorosciate ha optato all'applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 confermando per l'anno 2020 le tariffe TARI 2019;

*Considerato che:*

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, già scomputate le detrazioni di cui sopra descritto, è risultato di complessivi Euro 769.236,00 e comprende i costi fissi, pari al 41,51% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 58,49% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- dalle simulazioni effettuate in merito alla ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, il Comune di Scanzorosciate per l'anno 2021, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **61% per le utenze domestiche** e del **39% per le utenze produttive** (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente

potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati negli allegati al presente atto;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, risultando lo stesso pari ad **1,015** a fronte del limite massimo di **1,016**;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Ritenuto di prevedere un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività, e più precisamente:

*a. Riduzione pari al 50% della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 1, 2, 4, 7, 8, 22, e 24. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività;*

*b. Riduzione pari al 33,33% della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 17. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività;*

*c. Riduzione pari al 25% della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 3, 13, 14, 15 e 25. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività;*

*d. Riduzione pari al 16,67% della tariffa dovuta a favore delle seguenti categorie di utenze non domestiche: 6, 11, 18, 19, 20, 21, 23 (escluse mense aziendali), 26 e 27. Nel caso in cui la categoria di tassazione comprenda attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività e attività non sospese, lo sconto viene riconosciuto limitatamente alle attività sospese o che comunque hanno subito limitazioni e disagi all'esercizio della propria attività.*

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione mediante riduzione calcolata direttamente in bolletta/avviso di pagamento;

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad **€ 57.828,00=**;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento (Allegato C);



Sentita l'illustrazione da parte del capogruppo di maggioranza, **Ing. Michele Epis**, in ordine al punto in oggetto;

Il consigliere **Sig. Luigi Carminati** chiede chiarimenti sul compostaggio domestico e sulle relative riduzioni.

L'assessore all'istruzione, servizi all'infanzia, politiche educative, **Dott.ssa Barbara Ghisletti**, chiede chiarimenti sulla modalità e sulla frequenza dell'aggiornamento mensile della banca dati dei bambini fino a 36 mesi ai fini della fruizione dell'agevolazione per le famiglie.

Il capogruppo di maggioranza, **Ing. Michele Epis**, fornisce i chiarimenti richiesti ai consiglieri Carminati e Ghisletti;

Premesso quanto sopra

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, **le tariffe della TARI** indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), ed i **coefficienti di produttività** per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche (ALL. B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28/03/2019, in data odierna verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffa/importo riduzione
compostaggio domestico (Art.26 bis – 15% della quota variabile)	€ 793,29
utenze non domestiche non stabilmente attive (Art.26 – 30% della fissa e della variabile),	€ 505,28
Utenze con produzione promiscua di rifiuti (Art. 10 c.4)	€ 1.942,32
<b>Riduzioni di cui all'allegato A1 alla presente deliberazione</b>	<b>€ 6.064,04</b>

<b>Riduzioni per l'emergenza Covid-19 (Art. 6 D.L. 73/2021)</b>	€ 57.828,00
---	-------------

3) di dare atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 anno 2021, è riconosciuta a favore delle utenze non domestiche aventi diritto nei limiti dell'importo disponibile pari **ad € 57.828,00=** che trova copertura con utilizzo delle risorse stanziare dall'art. 6 del D.L. 73/2021;

4) di determinare la scadenza delle rate di pagamento della TARI anno 2021 come segue:

1^ rata entro il 30.08.2021

2^ rata entro il 30.10.2021

5) di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge L. 147/2013 e istituite in questa sede nell'Allegato A1) della presente deliberazione (unitamente all'addebito per mancato ritiro del bidoncino), quantificabile per l'anno 2021 in € **6.064,04=** trova copertura mediante ripartizione dell'onere sulla Missione 9, - Programma 3 - Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'anno 2021 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;

6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;

7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



**ALL. A1):****BIDONCINO AGGIUNTIVO – AGEVOLAZIONI – MANCATO RITIRO DEL CONTENITORE DOTATO DI MICROCHIP****Bidoncino Aggiuntivo**

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

1. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano 2 (due) bambini di età inferiore a 36 mesi possono richiedere, a titolo gratuito, un'ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca.
2. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, ecc.) il cui impiego risulti certificato da ASST o dal medico curante, possono richiedere, a titolo gratuito, un'ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca. In casi eccezionali, e sempre previa attestazione del medico curante, l'utenza potrà ottenere un terzo bidoncino da 40 lt oppure un bidone da 120 lt.
3. Ai contribuenti regolarmente iscritti al ruolo TARI, che ravvisassero la necessità di avere un ulteriore contenitore da lt. 40 dotato di microchip da adibire alla raccolta delle frazione secca, è concessa la possibilità di acquistarne uno previo versamento a Val Cavallina Servizi s.r.l. di Euro 15,00 iva compresa. Ogni svuotamento dello stesso concorrerà a determinare l'importo TARI dovuto dal contribuente. La fornitura del contenitore aggiuntivo, per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta e relativa ricevuta attestante l'avvenuto versamento. L'istanza di richiesta del contenitore aggiuntivo dovrà contenere i dati dell'intestatario della TARI, l'ubicazione dell'immobile presso il quale il contenitore verrà utilizzato e la motivazione della richiesta.
4. Il contenitore aggiuntivo dovrà essere esposto nei tempi e nei modi previsti dalla raccolta della frazione secca.
5. Al venir meno dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 il contribuente è tenuto alla restituzione del contenitore aggiuntivo.

**Agevolazioni**

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- A) vengono concessi n. **26 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **1.040 lt** (26 x 40 lt), per ogni bambino di età inferiore ai 36 mesi presente nel nucleo familiare iscritto a ruolo.
  - B) vengono concessi n. **52 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **2.080 lt** (52 x 40 lt), ai nuclei familiari iscritti a ruolo al cui interno vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici.
1. L'agevolazione di cui alla lettera "A" si applica d'ufficio e decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di nascita del bambino e cessa al compimento del suo 3° anno di età.
  2. L'agevolazione di cui alla lettera "B" è riconosciuta previa presentazione da parte dell'intestatario TARI di apposita istanza. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se la richiesta è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. La domanda di agevolazione deve essere corredata di attestazione ASST o del Medico Curante. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'applicazione dell'agevolazione.
  3. Il contribuente, al decadimento dei requisiti per l'agevolazione, è tenuto alla restituzione dell'eventuale secondo bidoncino ritirato gratuitamente. Qualora il contribuente non provveda alla riconsegna dello stesso, tutti gli svuotamenti registrati successivamente al decadimento del presupposto verranno computati ai fini del calcolo della TARI.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa..

**Mancato ritiro del contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca**

Il Consiglio Comunale, ai fini di un'equa tassazione, stabilisce quanto segue:

1. Qualora il contribuente iscritto a ruolo per una o più utenze non abbia associato alcun bidoncino per la raccolta della frazione secca si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti.

---

DELIBERA DI CONSIGLIO



Comune di  
SCANZOROSCIATE

Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno, dai quali vengono decurtati gli svuotamenti minimi già addebitati in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza principale.

2. Quanto sopra si applica sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.
3. Il conteggio degli svuotamenti sulla base dell'effettiva esposizione del contenitore viene ripristinato a partire dall'anno successivo a quello in cui il bidoncino/bidone è stato ritirato.

---

**DELIBERA DI CONSIGLIO**



Comune di  
SCANZOROSCIATE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
*Dott. Davide Casati*  
*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Dott.ssa Tiziana Serlenga*  
*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*